LE NORME APPLICATIVE ALLA REDAZIONE DEL PIANO STRUTTURALE COMUNALE

LA PIANIFICAZIONE COMUNALE

OUADRO NORMATIVO DELLA PIANIFICAZIONE COMUNALE

Quadro Normativo: L. R. n.19 del 16-4-2002 (con le modifiche e le integrazioni Di cui alle LL.RR. 22 maggio 2002, n. 23, 26 giugno 2003, n. 8, 2 marzo 2005, n. 8, 24 novembre 2006, n. 14, 11 maggio 2007, n. 9, 21 agosto 2007, n. 21, 28 dicembre 2007, n. 29, 13 giugno 2008, n. 15 e 12 giugno 2009, n. 19) e Linee Guida della pianificazione regionale pubblicate sul BUR Calabria il 04-12- 2006

IL PIANO STRUTTURALE COMUNALE (P.S.C.) - ARTICOLO 20 DELLA L. R. N. 19/2002 E S.M.I.

LA NATURA DEL PIANO STRUTTURALE COMUNALE

La natura del Piano strutturale comunale (P.S.C.) viene definita come già evidenziato dall'art. 20 della L.U.R. In particolare, il P.S.C. definisce le strategie per il governo dell'intero territorio comunale, in coerenza con gli obiettivi e gli indirizzi urbanistici della Regione e con gli strumenti di pianificazione sovraordinati espressi dal Quadro Territoriale Regionale (Q.T.R.), dal PianoTerritoriale di Coordinamento Provinciale (P.T.C.P.) e dal Piano di Assetto Idrogeologico (P.A.I.).

In particolare il P.S.C. ha quali compiti prioritari:

- a) quello di classificare il territorio comunale in urbanizzato, urbanizzabile, agricolo e forestale, individuando le risorse naturali ed antropiche del territorio e le relative criticità ed applicando gli standard urbanistici e le zonizzazioni ivi previsti in maniera inderogabile e non modificabile;
- b) determinare le condizioni di sostenibilità degli interventi e delle trasformazioni pianificabili;
- c) definire i limiti dello sviluppo del territorio comunale in funzione delle sue caratteristiche geomorfologiche, idrogeologiche, pedologiche, idraulico-forestali ed ambientali;
- d) disciplinare l'uso del territorio anche in relazione alla valutazione delle condizioni di rischio idrogeologico e di pericolosità sismica locale come definiti dal piano di assetto idrogeologico o da altri equivalenti strumenti;
- e) individuare le aree per le quali sono necessari studi ed indagini di carattere specifico ai fini della riduzione del rischio ambientale;
- f) individuare in linea generale le aree per la realizzazione delle infrastrutture e delle attrezzature pubbliche, di interesse pubblico e generale di maggiore rilevanza;
- g) delimitare gli ambiti urbani e periurbani soggetti al mantenimento degli insediamenti o alla loro trasformazione;
- h) individuare gli ambiti destinati all'insediamento di impianti produttivi e relativa disciplina di attuazione:
- i) definire per ogni Ambito, i limiti massimi della utilizzazione edilizia e della popolazione insediabile nonché i requisiti quali-quantitativi ed i relativi parametri, le aree in cui è possibile edificare anche in relazione all'accessibilità urbana, la aree dove è possibile il ricorso agli interventi edilizi diretti in ragione delle opere di urbanizzazione esistenti ed in conformità alla disciplina generale del Regolamento Edilizio Urbanistico;
- j) delimitare e disciplinare gli ambiti di tutela e conservazione delle porzioni storiche del territorio; individuando le caratteristiche principali, le peculiarità e le eventuali condizioni di degrado e di abbandono valutando le possibilità di recupero, riqualificazione e salvaguardia;
- k) delimitare e disciplinare ambiti a valenza paesaggistica ed ambientale;

- l) qualificare il territorio agricolo e forestale in allodiale civico e collettivo secondo le specifiche potenzialità di sviluppo;
- m) individuare gli ambiti di tutela del verde urbano e periurbano valutando il rinvio a specifici piani delle politiche di riqualificazione, gestione e manutenzione;
- n) individuare le aree necessarie per il Piano di Protezione Civile;
- o) individuare e classificare i nuclei di edificazione abusiva, ai fini del loro recupero urbanistico nel contesto territoriale ed urbano; p) indicare la rete ed i siti per il piano di distribuzione dei carburanti in conformità al piano regionale;
- p) individuare, ai fini della predisposizione dei programmi di previsione e prevenzione dei rischi, le aree, da sottoporre a speciale misura di conservazione, di attesa e ricovero per le popolazioni colpite da eventi calamitosi e le aree di ammassamento dei soccorritori e delle risorse.

Per garantire la realizzazione di tali finalità, le scelte progettuali del Piano Strutturale Comunale devono necessariamente basarsi su dati ed analisi specialistiche complesse. Come ben si può comprendere, essendo il Piano Strutturale Comunale un processo sistemico, le strategie da intraprendere e le azioni di progetto discendono dal Quadro conoscitivo, a sua volta prodotto di una pluralità di componenti, come ad esempio quelle geomorfologiche, agropedologiche, ambientali, infrastrutturali, paesaggistiche, socioeconomiche, etc, capaci di evidenziare lo stato di fatto e di diritto in cui i terreni stessi si trovano al momento della formazione del Piano stesso.

DIFFERENZE P.S.C. E P.R.G.

Il Piano Strutturale Comunale (P.S.C.) definisce le strategie per il governo dell'intero territorio comunale, in coerenza con gli obiettivi e gli indirizzi urbanistici della Regione e con gli strumenti di pianificazione provinciale espressi dal Quadro Territoriale Regionale (Q.T.R.), dal Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (P.T.C.P.) e dal Piano di Assetto Idrogeologico (P.A.I.). Il PSC presenta, infatti, due distinti caratteri, uno strategico ed uno strutturale:

- **Per componente strategica** si intende quella parte del piano, a prevalente contenuto e natura politico programmatica, che dichiara il valore delle risorse presenti nel territorio ed indica lo scenario obiettivo di tutela e sviluppo urbano e territoriale che si intende perseguire con il piano e che, in riferimento alla situazione presente, sviluppa obiettivi e strategie per conseguirlo.
- Per componente strutturale si intende l'organizzazione e l'assetto del territorio nelle sue forme fisiche, materiali e funzionali prevalenti e conformanti stabilmente il territorio per realizzare gli obiettivi strategici che si intendono perseguire. Costituisce il quadro di riferimento nel medio lungo periodo che raccoglie la descrizione fondativa della città e del territorio in tutte le sue componenti.

La componente strategica fa si che il PSC non sia un mero strumento di assetto del territorio ma uno strumento a carattere complesso e plurisettoriale che, a partire dalle condizioni del territorio a carattere fisico e funzionale e dalle risorse che esso ospita (componente strutturale), delinea strategie tanto di governo dell'assetto fisico che dello sviluppo economico sociale, compatibili con l'assetto strutturale. Esso delinea, dunque, prospettive e scenari di lungo periodo, indicando al contempo, mediante gli strumenti di carattere operativo ed attuativo, il percorso possibile per costruire lo scenario previsto.

La costruzione dello scenario possibile, che altri non è che il progetto del PSC, sempre secondo le indicazioni del comma 3, lettere b, c, d ed e, dell'art. 20 dovrà seguire due principi: la coerenza e la compatibilità.

La valutazione di sostenibilità (art. 10) demandata alle Conferenze di pianificazione (art. 13), è un'altra delle grosse novità introdotte dalle legge e sostituisce pienamente il vecchio e superato principio della conformità alle norme.

Altro aspetto di rilievo, che distingue il PSC dal vecchi P.r.g. è che, mentre quest'ultimo si presenta come un prodotto a carattere normativo prescrittivo, che fissa in maniera rigida le modalità d'uso del suolo (funzioni da insediare, volumetrie previste, ecc...) il PSC, al contrario, deve intendersi come uno strumento di carattere più flessibile. Le sue previsioni dell'assetto del territorio, infatti, non includono le specifiche destinazioni d'uso tipiche del P.r.g., laddove esso distingueva anche le zone realmente edificabili da quelle destinate a soddisfare gli standard relativi ai servizi pubblici (verde, parcheggi, istruzione, ecc..). Il Piano strutturale comunale definisce, invece, delle destinazioni d'uso a carattere più generale, limitandosi ad indicare le aree da destinare ad insediamenti produttivi, a individuare "in linea generale le aree destinate ad attrezzature pubbliche di maggiore rilevanza" e quelle a carattere "insediativo". All'interno dì quest'ultima generale definizione solo in un secondo momento, mediante la redazione dei piani attuativi e l'attuazione delle misure perequative, si definiranno specifiche destinazioni d'uso distinguendo le aree "edificabili" da quelle destinate a servizi ed attrezzature pubbliche. In altri termini il PSC determina e fissa i criteri e le regole generali a cui dovranno rifarsi gli strumenti attuativi ed operativi anche nell'applicazione dei principi perequativi; in questo senso esso è anche uno strumento di orientamento e di indirizzo per la pianificazione successiva.

OBIETTIVI E FINALITÀ DEL P.S.C. E LA COMPONENTE AMBIENTALE

La pianificazione a scala comunale ed in particolare il PSC perseguono tre fondamentali obiettivi, ispirati al principio dello sviluppo sostenibile:

- **promozione dello sviluppo locale** mediante la tutela e valorizzazione del paesaggio e delle risorse ambientali, naturali ed antropiche (storico culturali).
- miglioramento della qualità della vita e della sicurezza dei cittadini mediante la promozione della qualità ambientale ed il controllo dei rischi.
- assetto sostenibile del territorio e dell'uso del suolo, sulla base delle specifiche caratteristiche delle condizioni ambientali.

Assetto sostenibile del territorio

In altri termini obiettivo del Piano Strutturale è quello di individuare la **complessiva capacità insediativa del territorio**, indipendentemente dalle previsioni di sviluppo demografico o socio economico, ma a partire dalle condizioni delle risorse ambientali (aria, acqua, suolo) ed antropiche (paesaggio, testimonianze storiche, infrastrutture, ecc..). Sono le condizioni ed i caratteri delle risorse ambientale e territoriali a determinare le capacità insediative, attraverso un processo di pianificazione che ha al suo centro la verifica della compatibilità ambientale.

Si deve prevedere un regime di tutela e conservazione, ovvero:

- aree sottoposte a vincolo sovraordinato o che comunque presentino elevati valori naturalistici, ambientali, paesaggistici o storico culturali;
- aree che presentino elevati livelli di rischio ambientale, sismico, geologico o idrogeologico;
- aree ad elevata produttività agricola la cui perdita per l'economia locale rappresenterebbe un costo elevato:
- aree che non presentano caratteristiche particolari di valore o pericolosità ma la cui trasformazione in senso urbano presenta difficoltà di attuazione o costi particolarmente elevati per motivi quali la distanza da aree già urbanizzate, cattive condizioni di accessibilità (mobilità viaria e pari opportunità), assenza di qualunque opera di urbanizzazione e/o eccessivi costi per la loro infrastrutturazione, ecc..

Il rimanente territorio è da considerarsi "urbanizzabile" sempre compatibilmente con le caratteristiche di ordine ambientale e funzionale che esso presenta. In base a tali caratteristiche ogni area presenterà un potenziale diverso alla trasformazione e la sommatoria di tale potenziale rappresenta la "capacità insediativa teorica".

Tale capacità insediativa potrà essere tale da eccedere i fabbisogni prevedibili in un futuro a brevemedio termine; qui interviene il Piano Operativo Temporale che, in presenza del quadro complessivo sopra descritto, temporalizzerà le previsioni indeterminate del piano strutturale indicando, per i successivi 5 anni, le priorità in termini di interventi pubblici (servizi ed attrezzature).

Tale meccanismo risponde anche all'esigenza di definire nel PSC obiettivi e strategie nel medio - lungo periodo, aprendosi alla capacità progettuale e propositiva del mercato, degli operatori privati. In sintesi il PSC:

- classifica il territorio comunale in urbanizzato, urbanizzabile, agricolo e forestale, individuando le risorse naturali ed antropiche del territorio e le relative criticità;
- determina le condizioni di sostenibilità degli interventi e delle trasformazioni pianificabili;
- definisce i limiti dello sviluppo del territorio comunale in funzione delle sue caratteristiche geomorfologiche, idrogeologiche, pedologiche, idraulico forestali ed ambientali.

LA VALUTAZIONE DI SOSTENIBILITÀ, DI IMPATTO AMBIENTALE E STRATEGICA - ARTICOLO 10 DELLA L. R. N. 19/2002 E S.M.I.

LA SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE DEL P.S.C.

Allo scopo di garantire che le scelte del piano siano sostenibili e compatibili con le caratteristiche e le risorse dell'ambiente e del territorio interessati, la legge regionale (art. 10) prevede che: "La Regione, le Province e i Comuni provvedono, nell'ambito dei procedimenti di elaborazione e di approvazione dei propri piani, alla valutazione preventiva della sostenibilità ambientale e territoriale degli effetti derivanti dalla loro attuazione, nel rispetto della normativa dell'Unione Europea e della Repubblica, attraverso le verifiche di coerenza e compatibilità".

Pertanto, anche in sede di redazione del PSC si procederà alla redazione di una valutazione di sostenibilità che verifichi la coerenza e la compatibilità del piano, in conformità anche a quanto previsto dalla direttiva UE 42/2001 ed espressamente agli artt. 2-3-4-5-6-8-9. Tale valutazione di sostenibilità, proprio per la sua natura preventiva, deve essere vista come parte integrante del piano strutturale. La legge stabilisce anche che alla valutazione di sostenibilità si proceda attraverso la Conferenza di pianificazione, convocata dal Comune, alla quale partecipano la Regione, la Provincia e tutti gli enti pubblici o privati che possono avere un qualche ruolo o interesse nella definizione del piano.

LA VERIFICA DI COERENZA- ART. 10 C. 2

La verifica di coerenza accerta che i sistemi naturalistico - ambientali, insediativi e relazionali, definiti in base ai principi ed alle procedure della legge Regionale del 16 aprile 2002 n.19, siano coerenti con quelle della pianificazione vigente, ai diversi livelli, e si applica agli obiettivi della pianificazione strutturale ed operativa;

vale a dire:

- _ alla tutela e conservazione del sistema naturalistico ambientale:
- _ all'equilibrio e funzionalità del sistema insediativo;
- _ all'efficienza e funzionalità del sistema relazionale;
- _ alla rispondenza con i programmi economici.

La verifica di coerenza, dunque, tende a verificare che gli obiettivi fissati dal piano e definiti per ogni sistema (naturale, insediativo e relazionale) e i programmi economici siano coerenti con gli obiettivi definiti nei livelli di pianificazione sovra-comunali (Regione, province), in altre parole tende a verificare che le scelte operate a scala comunale non siano in conflitto con quelle definite nei livelli superiori.

La verifica di coerenza è inoltre una verifica "interna", ovvero deve dimostrare che le strategie, le azioni e gli strumenti di intervento messi in atto dal piano siano coerenti con gli obiettivi indicati.

LA VERIFICA DI COMPATIBILITA' - ART. 10 C. 3

La verifica di compatibilità accerta che gli usi e le trasformazioni del territorio siano compatibili con i sistemi naturalistico - ambientali, insediativi e relazionali, definiti in base ai principi e alle procedure legge Regionale del 16 aprile 2002 n.19. Essa trova applicazione nelle modalità di intervento della pianificazione strutturale ed operativa ed è rivolta:

- a) a perseguire la sostenibilità degli interventi antropici rispetto:
- _ alla quantità e qualità delle acque superficiali e sotterranee, alla criticità idraulica del territorio ed all' approvvigionamento idrico,
- _ alla capacità di smaltimento dei reflui,
- _ ai fenomeni di dissesto idrogeologico e di instabilità geologica,
- alla riduzione ed alla prevenzione del rischio sismico,
- _ al risparmio ed all'uso ottimale delle risorse energetiche e delle fonti rinnovabili;
- b) a rendere possibile il restauro e la riqualificazione del territorio, con miglioramento della funzionalità complessiva attraverso una razionale distribuzione del peso insediativo della popolazione e delle diverse attività;
- c) a realizzare una rete di infrastrutture, impianti, opere e servizi che assicurino la circolazione delle persone, delle merci e delle informazioni, realizzata anche da sistemi di trasporto tradizionali od innovativi, con la relativa previsione di forme d'interscambio e connessione, adottando soluzioni tecniche e localizzative finalizzate alla massima riduzione degli impatti sull'ambiente.

GLI STRUMENTI DEL SISTEMA DELLA PIANIFICAZIONE COMUNALE

Il sistema di pianificazione comunale emerso dalla nuova Legge urbanistica regionale (artt. 19 – 20 – 21 – 23 – 24 – 27 – 30 – 31 – 32 – 33 – 34 – 35 – 36) si presenta molto più complesso del precedente articolato nel binomio Piano regolatore – Piani attuativi. In questo senso occorre anche dire che la nuova legge urbanistica regionale supera la visione esclusivamente *urbanistico* – *normativa* della vecchia legge del 1942, che faceva uso solo di strumenti regolativi (Piano regolatore appunto) finalizzati al controllo sull'uso del suolo, ma non dava ai comuni strumenti per intervenire concretamente sul territorio, attivando le risorse necessarie a realizzare le previsioni dei piani.

Il vecchio PRG, infatti, viene sostituito da un sistema più articolato di pianificazione che opera su due livelli, quello strutturale e quello operativo, introducendo accanto al Piano Strutturale Comunale il Piano Operativo Temporale (e numerosi altri strumenti a carattere operativo e negoziato).

Al vecchio sistema di pianificazione comunale centrato su Piani generale e piani attuativi si è sostituito, pertanto, l'attuale e più articolato sistema comprendente:

- Piano strutturale comunale (P.S.C.). Interessa l'intero territorio comunale e ha valore a tempo indeterminato; oltre che strumento urbanistico a carattere normativo regolativo il PSC è anche uno strumento a carattere strategico ed a carattere strutturale. Esso infatti individua in linea generale le aree per la realizzazione di attrezzature ed infrastrutture pubbliche di maggiore rilevanza, le aree destinate ad impianti produttivi, le aree destinate a funzioni insediative, potendo demandare in quest'ultimo caso ad una fase successiva (POT e PAU) la definizione delle specifiche funzioni (residenza, verde, parcheggi, terziario, servizi generali, ecc..). All'interno del PSC si definiscono i criteri e le norme generali della perequazione.
- Regolamento Edilizio ed Urbanistico (REU). E' strumento annesso e quindi integrato e complementare al P.S.C.; esso ha carattere normativo regolativo e detta le regole relative alle porzioni di territorio dove si può intervenire in forma diretta e a quelle individuate nel PSC, dove sono necessarie successive fasi di pianificazione. Definisce inoltre parametri e standard edilizi ed urbanistici, di carattere igienico sanitario nonché le procedure amministrative per la realizzazione degli interventi.

- Piano Operativo Temporale (POT). E' un piano a carattere operativo programmatico destinato a iniziative pubbliche ed ha validità limitata ad un arco di 5 anni (mai comunque superiore alla durata dell'Amministrazione che lo redige). Interessa prevalentemente ambiti specializzati di pianificazione quali nuovi impianti urbani e zone di riqualificazione, nonché gli interventi dì esclusiva competenza pubblica.
- **Piani Attuativi Unitari (PAU).** Sono degli strumenti di dettaglio del PSC e del POT e riassorbono tutte le prerogative assegnate dalla legge del 1942 ai piani particolareggiati. Essi non sono strumenti meramente "esecutivi", ma possono "interpretare" le norme meno rigide e più "flessibili" dettate dal PSC.
- **Comparti edificatori.** Sono strumenti di attuazione e controllo urbanistico del PSC, del POT e dei PAU la cui predisposizione ed attuazione è demandata ai proprietari singoli ed associati. Sono strumenti attuativi della perequazione.
- **Programmi operativi e di pianificazione negoziale** (PINT, PRU, RIURB, PRA). Rappresentano l'aspetto programmatico, operativo e negoziale della pianificazione e servono soprattutto ad attivare forme di cooperazione pubblico privato, finalizzate ad una più efficace gestione del territorio.
- PINT = programmi integrati d'intervento.
- PRU = programma di recupero urbano.
- RIURB = programmi di riqualificazione urbana.
- PRA = programmi di recupero degli insediamenti abusivi

1.4. FORMAZIONE ED APPROVAZIONE DEL PIANO STRUTTURALE COMUNALE (P.S.C.) - ARTICOLO 27 DELLA L. R. N. 19/2002 E S.M.I.

- 1) Il procedimento disciplinato dal presente articolo si applica all'elaborazione ed all'approvazione congiunta del PSC e del REU, nonché alle relative varianti.
- 2) Il Consiglio comunale, su proposta della Giunta comunale, adotta **il documento preliminare** del piano e del regolamento, sulla base degli atti regionali e provinciali di
- programmazione e pianificazione in vigore. Il Sindaco, convoca la Conferenza di pianificazione ai sensi dell'articolo 13 per l'esame congiunto del documento preliminare invitando la Regione, la Provincia, i Comuni contermini e quelli eventualmente individuati dal PTCP ai sensi del comma 3 dell'articolo 13; la Comunità montana e gli Enti di gestione dei parchi e delle aree naturali protette territorialmente interessati; le forze economiche e sociali ed i soggetti comunque interessati alla formazione degli strumenti di pianificazione. Il documento preliminare, oggetto di valutazione in Conferenza di Pianificazione ai sensi del comma 1 dell'articolo 13, dovrà contenere, oltre al quadro conoscitivo, lo schema delle scelte pianificatorie elaborato in base a quanto previsto dagli articoli 20 e 21 di cui all'articolo 10 della presente legge.
- 3) La Conferenza si conclude entro il termine di quarantacinque giorni, dalla sua convocazione, entro i quali gli Enti ed i soggetti intervenuti possono presentare proposte e memorie scritte, anche su supporto magnetico, che il Consiglio Comunale sarà chiamato a valutare in sede di adozione del PSC., ove risultino pertinenti all'oggetto del procedimento.
- 3bis) Gli Enti che per legge sono chiamati ad esprimere, nelle fasi di formazione, adozione e approvazione degli strumenti di pianificazione urbanistica, un parere vincolante, in sede di Conferenza di Pianificazione esprimono il parere in via preventiva riservandosi di esprimere il richiesto parere definitivo nelle opportune successive fasi di adozione e/o approvazione degli strumenti di pianificazione, secondo quanto previsto dalla normativa vigente.
- 4) Successivamente, il Consiglio comunale adotta il PSC che, in copia, viene trasmesso alla giunta provinciale ed agli Enti di cui al comma 2. Il PSC adottato viene depositato presso la sede del consiglio comunale per sessanta giorni dalla data di pubblicazione sul BUR dell'avviso

dell'avvenuta adozione. L'avviso deve contenere l'indicazione della sede presso la quale è depositato il PSC e dei termini entro cui se ne può prendere visione. Notizia dell'avvenuta adozione del PSC è data, altresì, su almeno un quotidiano a diffusione regionale ed attraverso qualsiasi forma ritenuta opportuna dalla giunta comunale.

- 4bis) Prima dell'adozione del Piano Strutturale completo di REU, il Responsabile del Procedimento assicura l'acquisizione di tutti i pareri obbligatori richiesti dalla normativa vigente e certifica, con una dichiarazione che diventa parte integrante del Piano, il rispetto delle norme legislative e regolamentari vigenti nella procedura di formazione e adozione del Piano e la coerenza del Piano strutturale oggetto di adozione con gli strumenti della pianificazione territoriale vigente.
- 5) Entro la scadenza del termine di deposito di cui al precedente comma possono formulare osservazioni e proposte:
- a) gli Enti e Organismi pubblici o di interesse pubblico;
- b) le forze economiche, sociali e professionali e quelle costituite per la tutela di interessi diffusi;
- c) i soggetti nei confronti dei quali le previsioni del piano adottato sono destinate a produrre effetti diretti.
- 6) Il competente ufficio provinciale, entro il termine perentorio di novanta giorni dal ricevimento del PSC è tenuto a dare riscontro formulando osservazioni ovvero individuando eventuali difformità del piano rispetto ai contenuti prescrittivi del PTCP e degli altri strumenti della pianificazione provinciale. Decorso infruttuosamente il termine di cui al primo capoverso l'Amministrazione Comunale predispone il PSC completo di REU nella sua veste definitiva, rimettendolo al Consiglio comunale per la prescritta approvazione.
- 7) L'eventuale adeguamento del PSC alle prescrizioni della Provincia, ovvero l'accoglimento delle osservazioni, non comporta una nuova pubblicazione del PSC medesimo.
- 7bis. Il provvedimento di approvazione del Piano Strutturale e del REU deve contenere le informazioni dettagliate delle osservazioni e proposte prevenute e l'espressa motivazione delle determinazioni conseguentemente adottate
- 8) Successivamente all'approvazione del PSC da parte del consiglio comunale, una copia integrale del piano approvato viene trasmessa alla Regione e alla Provincia e depositata presso il Comune per la libera consultazione. L'avviso dell'avvenuta approvazione del piano e del suo deposito viene pubblicato sul BUR. Della stessa approvazione e avvenuto deposito è data altresì notizia con avviso su almeno un quotidiano a diffusione regionale.
- 9) Il piano entra in vigore dalla data di pubblicazione sul BUR dell'avviso dell'approvazione e dell'avvenuto deposito.
- 10) L'eventuale accertata inadeguatezza del PSC, qualora non sia superabile attraverso l'adozione di variante, impone l'avvio immediato della procedura di formazione di un nuovo piano.

LA PARTECIPAZIONE NEL PROCESSO DI PIANO - ARTICOLO 2 DELLA L. R. N. 19/2002 E S.M.I.

- La L.U.R. prevede all'art. Art. 2 comma 1, che nei procedimenti di formazione ed approvazione degli strumenti di pianificazione territoriale ed urbanistica siano assicurate:
- a) la concertazione con le forze economiche e sociali nonché con le categorie tecnicoprofessionali, in merito agli obiettivi strategici e di sviluppo da perseguire;
- b) le specifiche forme di pubblicità per la tutela degli interessi coinvolti, anche diffusi;
- c) il raccordo tra i soggetti preposti alla gestione degli strumenti di pianificazione territoriale ed urbanistica, i soggetti preposti alla salvaguardia dei beni e delle risorse presenti sul territorio, i soggetti titolari della gestione di attività incidenti sul territorio,
- con particolare riferimento alla mobilità delle persone e delle merci, all'energia, al turismo, al commercio e alle altre attività produttive rilevanti.

Evidenziando al comma 2. che nell'ambito della formazione degli strumenti che incidono direttamente su situazioni giuridiche soggettive, deve essere garantita la partecipazione dei soggetti interessati al procedimento, attraverso la più ampia pubblicità degli atti comunque concernenti la

pianificazione, assicurando altresì il tempestivo ed adeguato esame delle deduzioni dei soggetti interessati e l'indicazione delle motivazioni in merito all'accoglimento o meno delle stesse.

Al fine di adempiere a tale disposto normativo, l'Amministrazione Comunale di, di intesa con i sottoscritti tecnici incaricati, procederà ad avviare tali forme di partecipazione mediante l'organizzazione di incontri pubblici svolti presso il Centro Capoluogo. In tali pubblici incontri saranno distribuite apposite schede di rilevazione per la partecipazione dei cittadini e sollecitate le forze economiche e sociali ad intervenire mediante l'istituto della partecipazione in via preventiva e/o contestuale alla redazione del P.S.C.